



40993-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE
ALFREDO GUARDIANO
MARIA TERESA BELMONTE
GIUSEPPE DE MARZO
GIOVANNI FRANCOLINI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1978/2021
UP - 01/07/2021
R.G.N. 13322/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/01/2019 del TRIBUNALE di VITERBO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione
condizionale della pena. Rigetto nel resto.

udito il difensore

L'avv. (omissis) chiede l'accoglimento del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Viterbo, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Viterbo, in data 17.10.2017, aveva condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 582, in rubrica ascrittogli, commesso in danno di (omissis), riqualificava il fatto in contestazione ai sensi dell'art. 581, c.p., con conseguente rideterminazione della pena in senso più favorevole al reo, concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata e revoca delle statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione del disposto di cui all'art. 60, d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'esclusione della applicabilità degli artt. 163 e ss., c.p., in relazione alle pene inflitte per reati di competenza del giudice di pace, senza tacere che nel caso in esame la concessione del beneficio non aveva formato oggetto di richiesta nei motivi di appello; 2) violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa; 3) violazione di legge, in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a carico dell'imputato dalla corte di appello.

2.1. A mezzo posta elettronica è pervenuta costituzione di parte civile, con conclusioni e nota spese, a firma dell'avv. (omissis), nella qualità di procuratore speciale e difensore di fiducia del (omissis), con cui si chiede la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni derivanti da reato, con concessione di una provvisoria provvisoriamente esecutiva.

2.2. Il ricorso è stato discusso in forma orale su richiesta del difensore del ricorrente e le parti presenti hanno formulato le loro conclusioni come da relativo verbale di udienza.

3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.

3.1. Condivisibile appare il primo motivo di ricorso.

Ed invero, premesso che, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, l'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta (come nel caso in esame il ^(omissis)), ha interesse ad impugnare tale statuizione per ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, perché dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che permane finché non siano trascorsi dieci anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena (cfr. Cass., Sez. 3, n. 25312 del 05/02/2019, Rv. 276003), non appare revocabile in dubbio la fondatezza della denunciata violazione di legge.

Ciò in considerazione della inapplicabilità, nei procedimenti aventi a oggetto reati di competenza del giudice di pace, della sospensione condizionale della pena, ex art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, dovuta alla scelta del legislatore di privilegiare, con riferimento a tali reati, per ragioni di politica criminale, il principio della effettività della sanzione penale, coerentemente agli obiettivi sottesi alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 274 del 2000, preordinati a coniugare la mitezza della pena con la sua effettività (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Rv. 276769).

3.2. Del pari fondato appare il terzo motivo di ricorso, in quanto la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell'imputato non si giustifica in presenza di un parziale accoglimento dei motivi di appello, che hanno indotto la corte territoriale a qualificare il fatto ai sensi dell'art. 581, c.p., con conseguente rideterminazione dell'entità della pena in senso favorevole al reo, sul presupposto, denunciato dall'appellante, dell'assenza di lesioni penalmente rilevanti, e a revocare le statuizioni civili in favore del ^(omissis), "non risultando prova della malattia come conseguenza del reato".

Sul punto correttamente il ^(omissis) ha richiamato un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, non può

essere pronunciata condanna alle spese processuali, poiché tale condanna consegue esclusivamente al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (cfr. Cass., Sez. 6, n. 15 del 09/10/2008, Rv. 242128).

3.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso va considerato inammissibile, perché, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, il ricorrente denuncia in realtà un vizio di motivazione, incentrato su doglianze, peraltro, di natura fattuale, con cui contesta la valutazione sulla mancanza di proporzione tra l'offesa arrecata dal ^(omissis) al ^(omissis) e la reazione difensiva di quest'ultimo, operata dalla corte territoriale, con logico argomentare, valorizzando la differenza di età e di prestanza fisica dei due uomini, che avrebbe consentito al ^(omissis) "di porsi al riparo da eventuali aggressioni semplicemente allontanandosi o bloccando il braccio alzato della persona offesa, senza spintonarla".

Ma tale vizio non è scrutinabile in questa sede, posto che, trattandosi di ricorso avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata al ^(omissis) e alla condanna pronunciata nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali del grado di appello, statuizioni che vanno entrambe eliminate.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che debba pronunciarsi nei confronti del ricorrente, per tale ragione, condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, stante la non completa soccombenza dell'imputato, il cui ricorso è stato parzialmente accolto.


Nulla, infine, è dovuto a titolo di spese a favore della costituita parte civile - che, per inciso, non può rinnovare la sua costituzione in giudizio in sede di legittimità stante la perentorietà del termine previsto dall'art. 79, c.p.p.- posto che, come si è visto, il giudice di secondo grado ha revocato le statuizioni civili disposte dal giudice di pace e la sentenza del tribunale, sul punto, non ha formato oggetto di ricorso della parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena sospesa e alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, che elimina. Dichiaro inammissibile nel resto il ricorso. Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile.

Così deciso in Roma lì 1.7.2021.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

